

VERTENZA

INTEGRAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NELLE GIORNATE DI FERIE



CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI a tutela dei lavoratori

Direttiva Europea 2003/88/CE

la direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/ CEE

Corte di giustizia UE

sentenza 13 dicembre 2018, in causa n. C-385/17, Torsten Hein

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35146/2023

La retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali deve essere equiparabile a quella erogata nei periodi di lavoro.

La retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali deve essere equiparabile a quella ordinaria, erogata nei periodi di lavoro. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35146/2023, richiamando l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE.

Una riduzione della retribuzione corrisposta durante le ferie può infatti dissuadere il lavoratore dal loro godimento ed è incompatibile con gli obiettivi della normativa europea che punta ad assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo con ricadute positive anche sulla loro salute e sicurezza.

TUTELIAMO I TUOI DIRITTI
Scansiona il QR code. Scarica e compila i campi editabili.
Stampa l'atto di diffida e messa in mora e opponi la tua firma.
Invia per mezzo PEC o con Raccomandata A.R., oppure consegna al protocollo del tuo Comune/Ente.
(fai opporre il protocollo alla tua copia)



ASSISTENZA LEGALE E PREDISPOSIZIONE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO

GRATUITO PER GLI ASSOCIATI

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
CONTATTA LA SEGRETERIA DEL SINDACATO

CSA RAL
il tuo sindacato

